

DELIBERAZIONE 29 SETTEMBRE 2022

463/2022/R/EEL

AGGIORNAMENTO, PER IL TRIMESTRE 1 OTTOBRE – 31 DICEMBRE 2022, DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI VENDITA DELL'ENERGIA ELETTRICA IN MAGGIOR TUTELA E INTERVENTI ALLA PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE. DETERMINAZIONE DEL PARAMETRO α E DEL CORRISPETTIVO C_{PSTG} DEL SERVIZIO A TUTELE GRADUALI PER LE PICCOLE IMPRESE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1220^a *bis* riunione del 29 settembre 2022

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n. 125, di conversione con modifiche del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), recante “Misure urgenti per l’attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell’energia” (di seguito: legge 125/07);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, recante “Attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale ed a una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE” (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 e, in particolare, l’articolo 1 dal comma 59 al comma 82 come successivamente modificata e integrata (di seguito: legge 124/17);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con modifiche con legge 21 settembre 2018, n. 108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (di seguito: decreto-legge 183/20) convertito con legge 26 febbraio 2021, n. 21;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233 (di seguito: decreto-legge 152/21);

- il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, recante “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina”;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003, recante “Assunzione della titolarità delle funzioni di garante della fornitura dei clienti vincolati da parte della società Acquirente unico S.p.A. e direttive alla medesima società”;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 31 dicembre 2020 recante prime modalità per favorire l’ingresso consapevole dei clienti finali nel mercato libero dell’energia elettrica e del gas (di seguito: decreto ministeriale del 31 dicembre 2020);
- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 e, in particolare, l’Allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell’Autorità 30 luglio 2009, ARG/elt 107/09 e l’allegato Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in ordine alla regolazione delle partite economiche del servizio di dispacciamento (*settlement*), approvato con la medesima deliberazione e come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2011, ARG/elt 98/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 98/11);
- la deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2016, 369/2016/R/eel (di seguito: deliberazione 369/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 4 novembre 2016, 633/2016/R/eel, (di seguito: deliberazione 633/2016/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 553/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 553/2017/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 27 luglio 2017, 555/2017/R/COM (di seguito: deliberazione 555/2017/R/COM);
- la deliberazione dell’Autorità 1 febbraio 2018, 51/2018/R/com;
- la deliberazione dell’Autorità 10 novembre 2020, 449/2020/R/eel;
- la deliberazione dell’Autorità 24 novembre 2020, 491/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 491/2020/R/eel) nonché i relativi Allegati A, B e C recanti, rispettivamente:
 - Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente per l’erogazione dei servizi di vendita dell’energia elettrica di ultima istanza, approvato con la medesima deliberazione (di seguito: TIV);
 - Disposizioni per l’erogazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) durante il periodo di assegnazione provvisoria (di seguito: Allegato B alla deliberazione 491/2020/R/eel);
 - Disposizioni per l’assegnazione del servizio a tutele graduali per le piccole imprese del settore dell’energia elettrica di cui alla legge 4 agosto 2017, n. 124 (legge annuale per il mercato e la concorrenza);

- la deliberazione dell’Autorità 9 dicembre 2021, 566/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 566/2021/R/eel);
- la deliberazione 28 dicembre 2021, 629/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 629/2021/R/eel);
- la deliberazione 30 dicembre 2021, 638/2021/R/eel (di seguito: deliberazione 638/2021/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 145/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 145/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 26 aprile 2022, 180/2022/A (di seguito: deliberazione 180/2022/A);
- la deliberazione dell’Autorità 10 maggio 2022, 208/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 208/2022/R/eel) e l’Allegato A alla medesima (di seguito: Allegato A);
- la deliberazione dell’Autorità 24 maggio 2022, 226/2022/A;
- la deliberazione dell’Autorità 30 giugno 2022, 297/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 297/2022/R/eel);
- la deliberazione dell’Autorità 20 settembre 2022, 436/2022/gas (di seguito: deliberazione 436/2022/gas);
- il Testo integrato delle disposizioni in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF);
- la comunicazione della Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: Cassa) dell’1 dicembre 2021, prot. Autorità 45178 di pari data (di seguito: comunicazione dell’1 dicembre 2021);
- la comunicazione della Cassa del 30 maggio 2022, prot. Autorità 24164 di pari data (di seguito: comunicazione del 30 maggio 2022);
- la comunicazione della Cassa del 31 maggio 2022, prot. Autorità 24382 di pari data;
- la comunicazione dell’Acquirente unico del 9 settembre 2022, prot. Autorità 39992 del 12 settembre 2022;
- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 19 settembre 2022, prot. Autorità 42619 di pari data;
- la comunicazione di uno degli esercenti la maggior tutela e un’associazione rappresentativa degli stessi del 4 agosto 2022, prot. Autorità 34138 di pari data (di seguito: comunicazione del 4 agosto 2022);
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia del 13 luglio 2022 agli esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali (di seguito: nota agli esercenti la maggior tutela);
- la nota della Direzione Mercati *Retail* e Tutele dei Consumatori di Energia del 14 luglio 2022 agli esercenti il servizio a tutele graduali (di seguito: nota DMRT del 14 luglio 2022).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità poteri di regolazione e controllo sull’erogazione dei servizi di pubblica utilità del settore elettrico, anche al fine di

- promuovere la concorrenza, l'efficienza dei servizi in condizioni di economicità e di redditività, favorendo al contempo la tutela degli interessi di utenti e di consumatori;
- l'articolo 1 del decreto-legge 73/07 ha, tra l'altro, istituito il servizio di maggior tutela erogato nei confronti dei clienti domestici e delle piccole imprese (connesse in bassa tensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 10 milioni di euro) che non hanno un venditore nel mercato libero; tale servizio è stato successivamente confermato dal decreto legislativo 93/11 (art. 35, comma 2);
 - ai sensi delle richiamate disposizioni, il servizio di maggior tutela è erogato dall'impresa distributrice territorialmente competente, anche mediante un'apposita società di vendita, e la funzione di approvvigionamento dell'energia elettrica è svolta dalla società Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico);
 - il servizio di maggior tutela è finalizzato ad accompagnare la completa apertura del mercato della vendita al dettaglio e, a oggi, garantisce ai clienti finali (a) la continuità della fornitura e (b) la tutela di prezzo;
 - la regolazione delle modalità di erogazione del servizio di maggior tutela compete all'Autorità che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07 ne definisce le condizioni di erogazione nonché, "in base ai costi effettivi del servizio", i relativi corrispettivi da applicare;
 - con il TIV, l'Autorità disciplina le condizioni contrattuali ed economiche di erogazione del servizio di maggior tutela ai clienti finali, definite sulla base di criteri di mercato, in modo da non spiazzare offerte (economicamente efficienti) del mercato libero;
 - in relazione al richiamato servizio di maggior tutela, la legge 124/17 come da ultimo novellata dal decreto-legge 183/20 ha fissato il termine di superamento del servizio di maggior tutela, rispettivamente, all'1 gennaio 2021 per le piccole imprese e all'1 gennaio 2023 per le microimprese e per i clienti domestici (art. 1, comma 60) ed ha affidato, al contempo all'Autorità il duplice compito di:
 - i. stabilire per le microimprese e i clienti domestici il livello di potenza contrattualmente impegnata quale criterio identificativo in aggiunta a quelli già allo scopo individuati dalla direttiva (UE) 2019/944 e
 - ii. adottare disposizioni per assicurare, dalle date di rimozione della tutela di prezzo, un "servizio a tutele gradualmente per i clienti finali senza fornitore di energia elettrica", nonché specifiche misure per prevenire ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura a tutela di tali clienti;
 - di conseguenza a partire dall'1 gennaio 2021, le piccole imprese connesse in bassa tensione nonché le microimprese titolari di almeno un punto di prelievo con potenza contrattualmente impegnata superiore a 15 kW, soglia individuata ai sensi del predetto punto i., laddove non servite nel mercato libero, sono state trasferite al servizio a tutele gradualmente, disciplinato dall'Autorità con la deliberazione 491/2020/R/eel, ai sensi del precedente punto ii.;
 - il decreto-legge 152/21 ha lasciato invariata la data di cessazione della tutela di prezzo per le microimprese (dell'1 gennaio 2023) mentre, con esclusivo riferimento ai clienti domestici dell'energia elettrica ha previsto che, a decorrere dalla predetta data, in via

transitoria e nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio a tutele graduali da concludersi entro il 10 gennaio 2024, i clienti domestici continuano a essere riforniti di energia elettrica nell'ambito del servizio di maggior tutela secondo gli indirizzi definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica;

- alla luce di quanto sopra, i clienti domestici e le microimprese connesse in bassa tensione titolari di punti di prelievo tutti con potenza contrattualmente impegnata fino a 15 kW continuano, al momento, ad avere diritto al servizio di maggior tutela secondo le tempistiche e con le modalità richiamate sopra.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 10 del TIV, il servizio di maggior tutela prevede, tra l'altro, l'applicazione dei corrispettivi *PED* e *PPE*, aggiornati e pubblicati trimestralmente dall'Autorità;
- le modalità di determinazione dei suddetti corrispettivi sono state definite con la deliberazione 369/2016/R/eel e con la deliberazione 633/2016/R/eel;
- nel dettaglio, con riferimento alle modalità di determinazione dei corrispettivi *PED* a copertura dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica, la deliberazione 633/2016/R/eel ha disposto il superamento, per tutte le tipologie contrattuali, di una logica di calcolo basata sulla stima del costo medio annuo sostenuto per servire i clienti in favore dell'adozione di una logica di costo medio trimestrale, ferme restando le modalità di calcolo del recupero su base semestrale; tale passaggio a una logica di costo medio trimestrale ha interessato maggiormente i clienti domestici e una parte residuale dei clienti non domestici, in quanto per la maggior parte dei clienti appartenenti a quest'ultima tipologia è in uso da tempo la predetta logica trimestrale;
- con riferimento ai costi di acquisto dell'energia elettrica che concorrono alla determinazione dell'elemento *PE*:
 - a) la deliberazione 638/2021/R/eel ha fissato per l'anno 2022 il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'acquisto e vendita di energia elettrica;
 - b) la deliberazione 180/2022/A ha definito, a titolo di acconto, il valore del corrispettivo a copertura del costo di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita di energia elettrica riferita all'anno 2022;
- con riferimento ai costi di dispacciamento che concorrono alla determinazione dell'elemento *PD*:
 - a) la deliberazione 553/2017/R/eel ha stabilito che, a decorrere dal primo trimestre 2018, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 44, 44bis e 45 della deliberazione 111/06 siano determinati su base trimestrale entro il giorno 15 del mese precedente il trimestre a cui si riferiscono;
 - b) gli attuali valori relativi al corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento e al corrispettivo per l'aggregazione delle misure sono stati adeguati con la deliberazione 297/2022/R/eel;

- c) la deliberazione 566/2021/R/eel ha disciplinato le modalità di determinazione della quota parte dell'elemento *PD* relativa alla copertura degli oneri netti di approvvigionamento della capacità di cui al Titolo 3 della deliberazione ARG/elt 98/11 a far data dall'1 gennaio 2022;
- d) la deliberazione 629/2021/R/eel ha aggiornato, con riferimento all'intero anno 2022, i corrispettivi relativi al servizio di dispacciamento di cui agli articoli 45, 46, 48, 70 e 73 della deliberazione 111/06;
- in ragione del quadro sopra delineato, gli elementi *PE* e *PD* del corrispettivo *PED* risultano fissati, in ciascun trimestre, in modo tale da coprire i costi che si stima saranno sostenuti nel trimestre di riferimento, rispettivamente, per l'acquisto nei mercati a pronti dell'energia elettrica destinata alla maggior tutela, per i relativi oneri finanziari nonché per i costi di funzionamento dell'Acquirente unico e per il servizio di dispacciamento;
- ai fini delle determinazioni degli elementi *PE*, *PD* e del corrispettivo *PED*, il comma 25.2 del TIV prevede che l'Acquirente unico invii all'Autorità la stima dei propri costi unitari di approvvigionamento cui le medesime determinazioni si riferiscono, nonché la differenza tra la stima dei costi di approvvigionamento comunicati nel trimestre precedente e i costi effettivi di approvvigionamento sostenuti nel medesimo periodo;
- sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, l'importo del recupero è stimato in misura pari a circa 1,6 miliardi di euro, in esito a costi di acquisto dell'energia elettrica superiori ai ricavi;
- in particolare il predetto importo è ascrivibile alla differenza positiva tra i prezzi effettivi registrati sui mercati all'ingrosso nel terzo trimestre 2022 e le stime utilizzate in occasione dell'aggiornamento relativo al medesimo periodo, per effetto della straordinaria crescita del livello e della volatilità dei prezzi dell'energia elettrica su cui si sono riflesse le forti oscillazioni del prezzo del gas naturale, a loro volta alimentate dalle tensioni associate alla prosecuzione della guerra in Ucraina e all'imprevedibile riduzione delle forniture complessive di gas naturale dalla Russia, nonché alla ridotta produzione idroelettrica e nucleare in Europa durante il periodo estivo;
- in base agli elementi di costo disponibili, anche dalle informazioni comunicate dall'Acquirente unico e pubblicate da Terna con riferimento ai corrispettivi di dispacciamento relativi al quarto trimestre 2022 e a quanto definito con la richiamata deliberazione 629/2021/R/eel, nell'attuale contesto in cui persistono elevate quotazioni di tutte le materie prime energetiche e un'estrema incertezza dovuta alla guerra tra Russia e Ucraina, è ipotizzabile un aumento del costo medio di approvvigionamento dell'energia elettrica dell'Acquirente unico, per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2022, rispetto al costo stimato per il trimestre 1 luglio – 30 settembre 2022.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il TIV prevede che gli scostamenti residui emersi dal confronto tra i costi sostenuti da Acquirente unico per l'acquisto e il dispacciamento dell'energia elettrica e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio nel periodo successivo al 1° gennaio 2008 siano recuperati tramite il sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento, mediante l'applicazione ai clienti finali del servizio di maggior tutela del corrispettivo *PPE*;
- il corrispettivo *PPE* è pari, ai sensi del comma 10.1 del TIV, alla somma dell'elemento *PPE¹* e dell'elemento *PPE²* e, in particolare, l'elemento *PPE¹* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa ha effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela, mentre l'elemento *PPE²* copre gli squilibri del sistema di perequazione dei costi di acquisto e dispacciamento relativi a periodi per i quali la Cassa non ha ancora effettuato le determinazioni degli importi di perequazione nei confronti degli esercenti la maggior tutela;
- in base alle ultime informazioni disponibili, risultano sostanzialmente invariati gli importi già comunicati dalla Cassa con la comunicazione dell'1 dicembre 2021 con riferimento all'esito delle determinazioni degli importi di perequazione relativi all'anno 2020 e agli anni antecedenti;
- relativamente all'anno 2021, sulla base delle informazioni ricevute da alcuni esercenti la maggior tutela che operano negli ambiti territoriali in cui le reti delle imprese distributrici alimentano più di 100.000 clienti finali e che hanno risposto alla nota agli esercenti la maggior tutela e delle informazioni ricevute dall'Acquirente unico, è stato valutato lo scostamento tra i costi sostenuti dall'Acquirente unico (i) per l'acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela, incluso lo sbilanciamento di cui alla deliberazione 111/06 per la quota parte valorizzata al prezzo di acquisto nel mercato del giorno prima, (ii) per il funzionamento del medesimo Acquirente unico e (iii) per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti serviti in maggior tutela e i ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela attraverso l'applicazione dei corrispettivi *PED* ai clienti finali cui è erogato il servizio;
- dalle informazioni di cui al punto precedente emerge quanto già osservato in occasione degli aggiornamenti dei precedenti trimestri 2022; in particolare, si rileva che, nell'anno 2021, i costi sostenuti dall'Acquirente unico e, nell'ambito di questi ultimi, in prevalenza quelli di acquisto dell'energia elettrica sono stati, a livello medio, superiori ai ricavi conseguiti dagli esercenti la maggior tutela con l'applicazione dei corrispettivi *PED* per un ammontare quantificabile in circa 1.127 milioni di euro, da recuperare presso i clienti finali;
- l'importo di cui al precedente punto è principalmente ascrivibile ai valori di consuntivo del PUN che si sono attestati su livelli ben superiori alle stime dell'Autorità incorporate nella determinazione dell'elemento *PE* nel corso dell'anno 2021, con particolare riferimento al IV trimestre del citato anno;

- l'ammontare complessivo da recuperare potrà, comunque, essere considerato definitivo solo a valle delle determinazioni, che avverranno ad opera della Cassa entro il mese di novembre 2022, degli importi di perequazione riconosciuti per l'anno 2021
- con la deliberazione 297/2022/R/eel, il valore dell'elemento *PPE*², è stato dimensionato con l'obiettivo di mitigare, quanto più possibile, il significativo impatto sulla spesa dei clienti finali in esito al continuo *trend* di aumento dei prezzi dell'energia.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- con la comunicazione del 4 agosto 2022, un'associazione rappresentativa degli esercenti la maggior tutela insieme a uno di tali esercenti, hanno segnalato la presenza di una rilevante esposizione finanziaria derivante dal differenziale tra i corrispettivi *PED* applicati nel corso dei trimestri del 2022 e i costi di approvvigionamento pagati dagli esercenti ad Acquirente unico, chiedendo un intervento che preveda un anticipo straordinario, entro fine anno, dei saldi di perequazione relativi all'anno 2022, che diversamente sarebbero liquidati agli esercenti la maggior tutela alla fine dell'anno 2023.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con specifico riferimento ai corrispettivi di cui al comma 34.6 del TIV applicati ai clienti finali riforniti nell'ambito del servizio a tutele graduali per le piccole imprese, è previsto che:
 - a) l' Autorità con cadenza annuale aggiorni il parametro α in funzione dei volumi delle diverse aree territoriali di assegnazione del servizio a tutele graduali;
 - b) ai fini della determinazione del corrispettivo C_{DISP} , relativo ai costi per il servizio di dispacciamento, l'esercente il servizio ricomprenda i valori del corrispettivo mercato capacità, pubblicati dall'Autorità entro la fine del mese antecedente il trimestre di applicazione (commi 34.8 e 34.8bis);
 - c) il corrispettivo C_{PSTG} sia dimensionato per coprire gli oneri connessi al meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali di cui all'articolo 38 nonché eventuali saldi residui di perequazione dell'approvvigionamento dell'energia elettrica del servizio di maggior tutela fino all'anno di competenza 2020 (comma 34.10);
- in risposta alla nota DMRT del 14 luglio 2022 gli esercenti le tutele graduali hanno fornito informazioni relative ai volumi serviti in tale servizio, nonché una stima dei volumi relativi al periodo fino a settembre 2023;
- con comunicazione del 30 maggio 2022, la CSEA ha reso noto l'ammontare relativo al meccanismo di compensazione dei ricavi degli esercenti le tutele graduali, di cui all'articolo 38 del TIV, per il periodo luglio-dicembre 2021, pari a circa 309 mila euro;

- la deliberazione 566/2021/R/eel ha previsto che il corrispettivo mercato capacità di cui alla precedente lettera b) trovi applicazione anche nell'ambito delle offerte PLACET di cui alla deliberazione 555/2017/R/eel.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- con la deliberazione 436/2022/R/gas che ha affinato la disciplina funzionale alla nuova modalità di determinazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale per il servizio di tutela, l'Autorità, in accoglimento di una richiesta pervenuta dalle associazioni rappresentative dei clienti finali domestici ha, tra l'altro, previsto, una deroga all'attuale regolazione di cui al TIF in tema di frequenza di emissione delle bollette sintetiche, per i clienti riforniti nel servizio di tutela gas, prevedendo che, laddove i sistemi di fatturazione lo consentano, gli esercenti possano emettere la bolletta su base mensile, rinviando a successivo provvedimento l'analoga modifica della periodicità di fatturazione per il servizio di maggior tutela.

RITENUTO NECESSARIO:

- adeguare, sulla base delle stime del costo medio del trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2022, il valore degli elementi *PE* e *PD*;
- con particolare riferimento all'elemento *PE* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di acquisto dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, procedere all'adeguamento del valore:
 - lasciando invariata, rispetto al trimestre precedente, l'aliquota di recupero compresa nell'elemento *PE* al fine di contenere il significativo impatto sulla spesa dei clienti finali dell'imprevedibile e straordinario aumento dei prezzi dell'energia elettrica, in particolare di quelli registrati nell'ultimo trimestre; l'ammontare non recuperato derivante da tale intervento concorrerà, pertanto, alla determinazione dell'ammontare di perequazione da raccogliere presso i clienti finali nel corso del 2023;
 - confermando il valore del corrispettivo a copertura degli oneri finanziari associati all'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica e dei prezzi attesi nei mercati a pronti per tenere conto dei livelli attesi di prezzo in tali mercati, definito con la deliberazione 638/2021/R/eel;
 - confermando il corrispettivo a copertura dei costi di funzionamento di Acquirente unico per l'attività di acquisto e vendita dell'energia elettrica a partire da quanto riconosciuto dall'Autorità ad Acquirente unico per la suddetta attività con deliberazione 180/2022/A e tenendo conto della stima del fabbisogno di energia elettrica destinata ai clienti finali in maggior tutela per il 2022, definito con la deliberazione 297/2022/R/eel;
- con particolare riferimento all'elemento *PD* del corrispettivo *PED*, a copertura dei costi di dispacciamento dell'energia elettrica destinata ai clienti del servizio di maggior tutela, definire i valori, corretti per tener conto delle perdite di energia

elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, de:

- i. il corrispettivo per l'aggregazione delle misure, confermandolo pari a 0,0030 c€/kWh;
 - ii. il corrispettivo a copertura degli oneri di sbilanciamento ponendolo pari a 0,1616 c€/kWh, in aumento rispetto a quanto in vigore nel precedente trimestre;
 - iii. il corrispettivo mercato capacità, in vigore dall'1 ottobre 2022, ponendolo pari a 0,1694 c€/kWh, in riduzione rispetto a quanto in vigore nel precedente trimestre;
- con riferimento al valore del corrispettivo *PPE*, a decorrere dall'1 ottobre 2022 confermare:
 - a) il valore dell'aliquota dell'elemento *PPE*¹ in quanto già dimensionato in linea con la necessità di gettito relativa agli anni antecedenti il 2021; e
 - b) il valore dell'elemento *PPE*², il quale è dimensionato, con l'obiettivo, già perseguito in occasione del precedente aggiornamento trimestrale, di continuare a mitigare, quanto più possibile, il significativo impatto sulla spesa dei clienti finali in esito al continuo *trend* di aumento dei prezzi dell'energia; ciò comporta che la necessità di gettito relativa all'anno 2021 sarà coperta entro la fine del 2023;
 - determinare il corrispettivo mercato capacità da applicare ai clienti del servizio a tutele graduali e ai clienti serviti nell'ambito di una offerta PLACET, secondo quanto previsto dalla deliberazione 566/2021/R/eel.

RITENUTO, ALTRESÌ, CHE:

- non possa essere accolta la richiesta oggetto della comunicazione del 4 agosto 2022, di ottenere entro fine anno un anticipo, in via straordinaria, del differenziale generatosi tra i corrispettivi *PED* applicati nel corso dei diversi trimestri del 2022 e i costi di approvvigionamento pagati ad Acquirente Unico, dal momento che simile intervento inciderebbe sulle disponibilità di Cassa rendendo poi urgente un reintegro che graverebbe sui clienti finali già impattati dagli alti prezzi dell'energia;
- in ragione della valorizzazione dell'elemento *PE* per il IV trimestre (riportata al precedente gruppo di ritenuti), sia opportuno prevedere che, entro la fine del 2022, la Cassa eroghi agli esercenti la maggior tutela un ammontare pari alla migliore stima dell'importo di recupero che sarebbe stato raccolto dai clienti finali nel corso del IV trimestre come risultante alla fine del III trimestre;
- prevedere che con successivo provvedimento siano date indicazioni alla Cassa circa le modalità attuative per procedere ai versamenti di cui al precedente punto.

RITENUTO, ALTRESÌ, NECESSARIO:

- in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione 436/2022/gas per i clienti riforniti nel servizio di tutela gas, prevedere, anche per i clienti riforniti nel servizio di

maggior tutela elettrico, una deroga all'attuale regolazione di cui al TIF in tema di frequenza di emissione delle bollette sintetiche, prevedendo che, laddove i sistemi di fatturazione lo consentano, gli esercenti possano emettere la bolletta su base mensile, dandone opportuna informazione al cliente finale con una apposita comunicazione che dovrà pervenire non oltre la prima bolletta in cui avviene la modifica della frequenza di emissione della bolletta.

RITENUTO INFINE NECESSARIO:

- con riferimento alle condizioni economiche da applicare ai clienti finali riforniti nel servizio a tutele graduali a partire dall'1 ottobre 2021, determinare i seguenti corrispettivi corretti per tener conto delle perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi applicando i fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS, in particolare prevedendo che:
 - i. sulla base delle informazioni ricevute dagli esercenti le tutele graduali relative alla più aggiornata distribuzione dei volumi nelle diverse aree territoriali il valore del parametro α sia pari a 0,170 c€/kWh, in riduzione rispetto al valore in vigore nel precedente periodo;
 - ii. sulla base delle informazioni ricevute dagli esercenti le tutele graduali relativamente ai volumi serviti e a quanto comunicato da CSEA con la comunicazione 30 maggio 2022, nonché tenendo conto dei saldi di perequazione relativi all'anno 2020 e antecedenti, il valore del corrispettivo C_{PSTG} sia pari a 0,006 c€/kWh

DELIBERA

Articolo 1
Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento, si applicano le definizioni riportate all'articolo 1 del TIV.

Articolo 2

Fissazione delle condizioni economiche per il servizio di maggior tutela

- 2.1 I valori dell'elemento *PE* e dell'elemento *PD* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2022 sono fissati nelle Tablelle 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4, allegata al presente provvedimento.
- 2.2 I valori del corrispettivo *PED* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2022 sono fissati nelle Tablelle 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4, allegata al presente provvedimento.

Articolo 3

Aggiornamento del corrispettivo PPE

3.1 I valori del corrispettivo *PPE* per il trimestre 1 ottobre – 31 dicembre 2022 sono fissati nelle Tabelle 4.1 e 4.2, allegate al presente provvedimento.

Articolo 4

Corrispettivo mercato capacità per il servizio a tutele graduali e per le offerte PLACET

4.1 Il valore del corrispettivo capacità di cui al comma 34.8bis del TIV e al comma 18.1, lettera c) della deliberazione 555/2017/R/com è pari a:

- a) 0,0496 c€/kWh per il mese di ottobre 2022;
- b) 0,1269 c€/kWh per il mese di novembre 2022;
- c) 0,2622 c€/kWh per il mese di dicembre 2022;

I predetti valori non comprendono le perdite di energia elettrica sulle reti con obbligo di connessione di terzi con applicazione dei fattori percentuali di cui alla Tabella 4 del TIS.

Articolo 5

Modifiche al TIV e all'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel

5.1 Le Tabelle 16 e 17 del TIV sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 16: parametro α di cui al comma 34.13

Parametro α	centesimi di euro/kWh
Dal 01/07/2021 al 30/09/2022	0,177
Dal 01/10/2022	0,170

Tabella 17: corrispettivo C_{PSTG} di cui al comma 34.10

Corrispettivo C_{PSTG}	centesimi di euro/kWh
Dal 01/7/2021 al 31/12/2021	-0,263
Dal 01/1/2022 al 31/03/2022	-0,016
Dal 01/4/2022 al 30/09/2022	-0,011
Dal 01/10/2022	+0,006

5.2 Le Tabelle 15 e 16 dell'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel sono sostituite dalle seguenti:

Tabella 15: parametro α di cui al comma 34.14

Parametro α	centesimi di euro/kWh
Dal 01/07/2021 al 30/09/2022	0,177
Dal 01/10/2022	0,170

Tabella 16: corrispettivo C_{PSTG} di cui al comma 34.11

Corrispettivo C_{PSTG}	centesimi di euro/kWh
Dal 01/7/2021 al 31/12/2021	-0,263

Dal 01/1/2022 al 31/03/2022	-0,016
Dal 01/4/2022 al 30/09/2022	-0,011
Dal 01/10/2022	+0,006

Articolo 6

Deroga all'attuale regolazione in tema di periodicità di fatturazione

6.1 In deroga all'articolo 4, comma 4.1 del TIF, i venditori del servizio di maggior tutela del settore elettrico possono emettere le bollette di periodo con frequenza mensile nei casi in cui sia prevista una diversa periodicità in base alla tabella 2 del TIF, dandone opportuna informazione al cliente finale con un'apposita comunicazione che dovrà pervenire entro la prima bolletta in cui avviene la modifica della frequenza di emissione della bolletta.

Articolo 7

Disposizioni transitorie e finali

- 7.1 Con successivo provvedimento sono definite le modalità attuative per la liquidazione, entro la fine di dicembre 2022, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, agli esercenti la maggior tutela, di un ammontare pari alla migliore stima dell'importo di recupero che sarebbe stato raccolto dai clienti finali nel corso del IV trimestre come risultante alla fine III trimestre del 2022.
- 7.2 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 7.3 Il presente provvedimento, il TIV e l'Allegato A alla deliberazione 208/2022/R/eel come risultante dalle modifiche apportate sono pubblicati sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 settembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini